

Note di dettaglio

AUTORIZZAZIONI AL PRELIEVO E AL TRASPORTO DI CARBURANTI IN "RECIPIENTI MOBILI"

La Regione Lombardia con l'art. 24 dell'Allegato A alla D.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590 (in attuazione dell'art. 5 comma 1 lettera e) della L.R. 24/2004) ha disposto che, i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro **devono ottenere, per quantitativi superiori a 50 litri, l'autorizzazione al prelievo** di carburanti con "recipienti mobili", che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

Le **autorizzazioni al prelievo** di carburanti con "recipienti mobili" **devono essere richieste al Comune** nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

I gestori di impianti di distribuzione dei carburanti per prelievi superiori a 50 litri, in recipienti mobili, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1 lettera e) della sopracitata L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004.

Precisazioni

Per *quantitativi superiori a 50 litri* si intende la somma dei litri trasportati con i singoli recipienti (indipendentemente dalla capacità volumetrica del singolo contenitore).

Gli *impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti* sono quelli scelti dall'impresa (sia pubblici che privati). Ne consegue quindi che l'autorizzazione al prelievo di carburanti è necessaria anche quando il prelievo avviene presso il proprio distributore privato autorizzato.

I *recipienti mobili* utilizzati per contenere e trasportare il carburante devono avere caratteristiche di sicurezza adeguate e devono essere omologati.

I *mezzi da rifornire sul posto di lavoro* sono i macchinari/attrezzature con motore a scoppio ubicati/funzionanti all'interno del cantiere (ad esempio compressori, gruppi elettrogeni ecc..) comprese le macchine operatrici.

Documenti necessari per il trasporto

Per il trasporto di carburanti e/o derivati dal petrolio (ad esempio benzina, gasolio, miscele bituminose, bitumi, oli lubrificanti) è obbligatorio avere a bordo dell'autocarro il **Documento di Trasporto** (D.D.T.).

Il conducente è **esonerato dal patentino ADR** (abilitazione al trasporto su strada di merci pericolose previsto dal D.M. 4 novembre 1996) solo se, per singolo viaggio, non è superato il limite d'esenzione che, ai sensi del punto 1.1.3.6 della ADR 2011 è di:

- di 1000 kg per il gasolio (Classe 3 n. 3° b)
- di 333 kg per la benzina (Classe 3 n. 31° c).

Quando non si superano queste quantità sul documento di trasporto (DDT) deve essere riportata la seguente frase: "*carico non eccedente i limiti dell'esenzione ADR prescritti sul marginale 10011*"

Secondo quanto previsto dal punto 8.1.4.2 della normativa ADR 2011, sull'automezzo dovranno essere presenti due **estintori**: uno a polvere da 2 Kg per spegnere un incendio del motore ed un estintore a polvere da 6 kg per spegnere l'incendio di pneumatici/freni o del carico. Quest'ultimo estintore può essere soltanto da 2 kg se l'autocarro ha massa totale a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.